



COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 18

In data 20.05.2014

Publicata in data

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI - TARI -

L'anno **duemilaquattordici** addi **venti** del mese di **maggio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta straordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

RINALDI GIAN FRANCO	SINDACO	Presente
DOMENICHINI GIUSEPPE	VICE SINDACO	Presente
TORRI YURI	CONSIGLIERE	Presente
CAROLI GIOVANNA	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI ALBERT	CONSIGLIERE	Assente
PELLICIARI SERENA	CONSIGLIERE	Presente
BENASSI SAURO	CONSIGLIERE	Presente
FALBO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
BUSANELLI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI MARIA ALBERTA	CONSIGLIERE	Presente
MORANI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
TOSI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
CINEROLI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **DR. PASQUALE SCHIANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **RINALDI GIAN FRANCO** nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, previa designazione degli scrutatori sigg.ri Pellicari, Falbo, Morani

DELIBERA C.C. N. 18 DEL 20.05.2014

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI - TARI -**

Illustra il presente punto il **Sindaco Presidente** precisando che la TARI è una tassa anche deduttiva, perché ci sono parametri da considerare ai fini dell'imposizione oltre alla superficie, come ad esempio il numero degli occupanti. Bisogna fare uno sforzo per passare dalla raccolta differenziata a quella "porta a porta" per poter pagare solo la quantità di rifiuti effettivamente prodotto (tariffa puntuale). Il costo del servizio di raccolta rifiuti e voci accessorie nel 2014 ha subito un aumento, a carico dei contribuenti, di circa il 9% rispetto al 2013 e questo a causa soprattutto dell'aumento del compenso richiesto da IREN. Nonostante ciò si colloca comunque, al di sotto di quello dell'anno 2012. Grazie però alla scomparsa della maggiorazione statale in vigore nel 2013, il costo effettivo a carico del contribuente risulterà, nel 2014, per la maggior parte di essi, inferiore e in alcuni casi anche in maniera consistente.

L'Assessore **Busanelli Stefano** sottolinea la previsione di uno sconto per alcune categorie di contribuenti come ad esempio per gli agriturismi.

Torri Yuri consigliere indipendente esprime le identiche considerazioni a quelle fatte sulla TASI.

Morani Davide del gruppo di minoranza "Casina per il bene comune" chiede chiarimenti sull'articolo 8 del regolamento in oggetto.

Belli Paolo fornisce spiegazioni in merito alle richieste del consigliere Morani precisando che la tassa si compone di due parti: una fissa e una variabile.

Viene proposto, seduta stante, il seguente emendamento:

"Art. 8 - La componente variabile della tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo.

La riduzione è effettuata operando a congruaggio una riduzione sulla parte variabile proporzionale alla quantità di rifiuti che si dimostra aver avviato al recupero rispetto al totale presunto."

Morani Davide dice che, nonostante l'emendamento proposto, il suo voto non potrà non essere contrario. Fa la cronistoria delle vicende societarie che hanno portato l'attuale gestore dei rifiuti da AGAC a IREN sottolineando che, a suo avviso, bisogna correre dietro agli errori commessi nel passato. Si è arrivati ad un punto di non ritorno sui rifiuti in quanto ci sono stati grossi errori politici sulle scelte fatte su tale servizio. Non è d'accordo sull'aumento della tariffa rifiuti perché ritiene che sia legata soprattutto alle scelte politiche sbagliate.

Busanelli Stefano afferma che i costi di smaltimento dei rifiuti sono destinati ad aumentare e che i Comuni non sono capaci di controllare il servizio della raccolta dei rifiuti, molto complesso e importante.

Il **Sindaco** ritiene ci sia un dibattito molto più ampio sui rifiuti che magari può esser fatto in altra sede.

Ferrari Maria Alberta del gruppo di minoranza Casina per il bene comune fa alcune osservazioni come ad esempio per i nuclei familiari numerosi – 6 componenti – non è tanto leggibile l'allegato. Altro domanda è quella relativa all'esenzione della tassa per le scuole.

Paolo Belli fornisce spiegazioni a quanto richiesto dalla Consigliera Ferrari confermando l'esenzione dalla TARI per le scuole.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014 composta, oltre che da IMU (Imposta Municipale Unica), da TARI (Tassa sui Rifiuti) e TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili);

VISTO il comma 704, della medesima Legge, che dispone, a decorrere dal 01/01/2014, l'abrogazione della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013:

- Commi da 639 a 640 Istituzione IUC;
- Commi da 641 a 668 TARI;
- Commi da 669 a 681 TASI;
- Commi da 682 a 704 Disciplina generale TARI e TASI;

VISTO, in particolare, il comma 682 del predetto articolo che recita

“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

per quel che riguarda la TARI:

- 1) I criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) La disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano con altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.”*

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che:

“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 2-bis del Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014, coordinato con la Legge di conversione n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art.151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L. 18 agosto 2000, n.267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 22 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia tassa sui rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 17/05/2014;

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto regolamento;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Morani, Tosi e Ferrari Maria Alberta del gruppo di minoranza Casina per il bene comune) e n . 1 voto di astensione (Torri consigliere indipendente), espressi dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARI - composto di n. 22 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014;
- 3) **DI DARE ATTO** altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;
- 4) **DI DETERMINARE** le tariffe del tributo annualmente con specifica deliberazione:
- 5) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

dopo di che,

Con separata ed unanime votazione legalmente espressa dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 6) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CASINA
(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TASSA SUI RIFIUTI
- TASI -

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Presupposto per l'applicazione della tassa

Articolo 3 – Soggetto attivo

Articolo 4 – Soggetti passivi

Articolo 5 – Locali e aree oggetto alla tassa

Articolo 6 – Esclusioni dalla tassa

Articolo 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

Articolo 8 - Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero

Articolo 9 - Riduzioni tariffarie per tutti i tipi di utenze

Articolo 10 – Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche

Articolo 11 – Riduzione e agevolazioni per le utenze non domestiche

Articolo 12 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Articolo 13 – Categorie di utenza

Articolo 14 - Tariffe della tassa

Articolo 15 – Riscossione

Articolo 16 – Dichiarazione

Articolo 17 – Tassa giornaliera

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

Articolo 19 – Attività di controllo e sanzioni

Articolo 20 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Articolo 21 – Riscossione coattiva

Articolo 22 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.

La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione della tassa

Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 3 – Soggetto attivo

Soggetto attivo della tassa è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa medesima. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

Art. 4 – Soggetti passivi

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 – Locali e aree oggetto della tassa

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere

urbanistico edilizio e catastale;

b) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività;

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa è quella calpestabile.

La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Art. 6 – Esclusioni dalla tassa

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- inutilizzati e completamente sgombri di arredi, suppellettili, macchinari e materiali e privi di utenze attive di servizi a rete (acqua oppure energia elettrica);
- i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, ed effettivamente non utilizzati, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- stabilmente muniti di attrezzature quali locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione e stagionatura, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, stalle per bestiame;
- vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- le unità immobiliari di fatto non utilizzate e non utilizzabili, perché sottoposte a interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, oppure di manutenzione straordinaria che comportino la perdita dell'abitabilità, limitatamente al periodo di validità del provvedimento autorizzativo e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie ecc.;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva ;
- destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.

Aree:

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- adibite all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti;
- zone di transito e di manovra;
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono, inoltre, escluse d'ufficio da tassazioni le superfici pertinenziali ed accessorie ad abitazioni per la parte eccedente i 150 mq.

Infine sono escluse dal pagamento della tassa i locali e le aree utilizzate dal Comune di Casina.

Art 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 70%;
- strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 70%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 70%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 60%;
- elettrauto: 70%;
- ricoveri attrezzi e mezzi agricoli: 20%;
- caseifici, cantine vinicole e salumifici: 60%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 60%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 60%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 80%;
- laboratori fotografici o eliografici: 80%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 80%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 70%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Art. 8 - Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero

La componente variabile della tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo. La riduzione è effettuata operando a conguaglio una riduzione sulla parte variabile proporzionale alla quantità di rifiuti che si dimostra aver avviato al recupero rispetto al totale presunto.

Art. 9 - Riduzioni tariffarie per tutti i tipi di utenze

La tassa è ridotta al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi gli 800 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi non su suolo pubblico. Qualora tale distanza risulti inferiore agli 800 metri ma superiore ai 500 metri, la tassa è ridotta al 70%, sia per la quota fissa che per la quota variabile.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

Art. 10 – Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche

A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento comunale per il compostaggio domestico, è concessa una riduzione della tassa, sulla quota fissa e variabile, del 20%.

Vengono introdotte le seguenti riduzioni a favore delle famiglie più numerose al fine di ridurre l'effetto del passaggio al nuovo metodo tariffario:

- utenze domestiche con 4 occupanti: riduzione del 15%;
- utenze domestiche con 5 occupanti: riduzione del 29,50%;
- utenze domestiche con 6 o più occupanti: riduzione del 33%.

Art. 11 – Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche

Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.

Per le aree scoperte operative accessorie ad utenze non domestiche la tassa è ridotta al 50% della tariffa corrispondente ai locali coperti, vista la minore attitudine a produrre rifiuti. Per le stesse ragioni la tassa è ridotta al 30% per le aree scoperte delle utenze non domestiche classificabili nelle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 23 (mense, birrerie, hamburgerie), 24 (bar, caffè, pasticcerie).

Agli esercizi commerciali classificati nelle categorie dalla 13 alla 15 e dalla 25 alla 27 (negozi di vendita di varia tipologia) e classificati nella categoria 24 (bar, caffè, pasticcerie) ubicati fuori dal centro del capoluogo, è applicata una riduzione del 50%. Si considerano facenti parte del capoluogo le ubicazioni identificate nella toponomastica comunale con codici che iniziano con 1.

Viene introdotta una riduzione del 20% sulle utenze classificate nelle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 23 (mense, birrerie, hamburgerie), 24 (bar, caffè, pasticcerie), 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), 22A (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ubicati in zone periferiche) e 22B (locali di somministrazione di agriturismo) a condizione della presentazione della dichiarazione indicata nell'ultimo comma del presente articolo.

Nel caso di utenze non domestiche per le quali non sia ancora iniziata l'attività oppure sia cessata, la corrispondente tariffa è ridotta al 50% per il periodo di effettivo non esercizio dell'attività d'impresa.

Ai locali e le aree non domestiche utilizzate in modo continuativo da organizzazioni non a scopo di lucro (Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, cooperative sociali, fondazioni, organizzazioni non governative, ONLUS, imprese sociali) e da parrocchie, la tassa è ridotta del 70% a condizione della presentazione della dichiarazione indicata nell'ultimo comma del presente articolo. Le occupazioni temporanee dei medesimi soggetti sono esenti dal pagamento della tassa.

L'agevolazione del 20% concessa alle utenze classificate nelle categorie 22, 23, 24, 27, 22A e 22B e del 70% concessa alle utenze di organizzazioni non a scopo di lucro, è condizionata alla presentazione di apposita dichiarazione attestante il rispetto delle regole relative alla raccolta e smaltimento delle frazioni di rifiuti recuperabili, secondo le modalità attivate da parte del gestore.

La presente dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento oppure, successivamente, entro il 20 gennaio di ogni anno e avrà validità anche per le annualità successive.

Gli uffici comunali provvederanno alla verifica di quanto dichiarato.

Art. 12 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, calcolando le percentuali di riduzione in ordine decrescente.

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 80% della tassa dovuta.

Art. 13 – Categorie di utenza

La tassa comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e tutti i locali pertinenziali e accessori degli stessi (garages, cantine, depositi, legnaie, sottotetti...);
- b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti o ad uso continuativo; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune oppure vi abbiano stabilito la dimora abituale e continuativa nel corso dell'anno come risulta da loro dichiarazione o da altre informazioni raccolte dal Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:

- documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
- attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza.

b) domestiche non residenti o ad uso discontinuo; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza o che comunque non dimorino abitualmente e continuativamente nel territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a uno. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in una unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche utilizzate da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Si ritiene in ogni caso utile applicare le classificazioni e i coefficienti validi per i comuni superiori a 5.000 abitanti in quanto più analitica e maggiormente rispondente alla realtà comunale. Inoltre, rispetto a quanto previsto nel citato DRP 158/99, vengono aggiunte cinque sottocategorie denominate:

cat. 7A – Alberghi con ristorante ubicati in zone “periferiche”;

cat. 8A – Alberghi senza ristorante ubicati in zone “periferiche” e bad & breakfast;

cat. 8B - Alloggi di agriturismo;

cat. 22A – Ristoranti, trattorie, osterie, pub ubicati in zone “periferiche”;

cat. 22B - Locali di somministrazione di alimenti e bevande appartenenti ad aziende agrituristiche.

definendo come zone “periferiche” quelle ubicate fuori capoluogo (definite a norma del comma 3 del precedente art. 10).

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 14 - Tariffe della tassa

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione o il possesso.

La variazione, nel corso dell'anno, dei componenti il nucleo familiare determina l'incremento o la diminuzione della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

Ogni variazione che incida sulla determinazione o sulla quantificazione della tassa dovuta dal contribuente ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è determinata.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tassa non versate.

Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In caso di mancata approvazione delle tariffe della tassa per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

Art. 15 – Riscossione

Il versamento della tassa deve avvenire esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione della tassa.

Il pagamento verrà effettuato in due rate annuali scadenti rispettivamente il 31 maggio e il 30 settembre con facoltà di pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascuno anno.

Per l'anno 2014 le due rate scadranno, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre con facoltà di pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio.

Nel caso di emissione di avvisi di pagamento integrativi o a conguaglio nel corso dell'anno, oppure in caso di ritardato invio, per motivazioni tecniche, organizzative o legislative, degli avvisi di liquidazione della tassa, potranno essere indicati termini di pagamento differenti, non inferiori comunque ai 30 giorni dalla data di emissione.

La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro su base annua.

Art. 16 – Dichiarazione

I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 17 – Tassa giornaliera

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.

La tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e in base alla tariffa annuale della tassa attribuita alla categoria corrispondente, rapportata al giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili, determinato secondo il criterio di cui al terzo comma.

Art. 18 – Rimborsi e compensazione

La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

Art. 19 – Attività di controllo e sanzioni

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti

i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tassa, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 20 - Dilazione del pagamento degli avvisi di pagamento e accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di pagamento e accertamento secondo le modalità previste nel Regolamento comunale delle entrate.

Art. 21 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Il sottoscritto Mattioli Rag. Maurizio – Il Ragioniere Capo - in qualità di responsabile del Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità tecnica e contabile.

Il Ragioniere Capo
Mattioli Rag. Maurizio

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
RINALDI GIAN FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PASQUALE SCHIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, come da analogha dichiarazione dell'addetto all'albo pretorio, certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all'albo pretorio di questo Comune dal _____ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. n. _____

Il Segretario Comunale
Pasquale dr. Schiano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta:

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- E' divenuta esecutiva in data **20.05.2014**

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al competente organo regionale di controllo:

al quale è pervenuta il _____ sotto il n. _____ di prot.

Oppure

al quale la deliberazione n. _____ del _____ di riesame è pervenuta il _____ sotto il n. _____ di prot.

Oppure

al quale i chiarimenti/gli elementi integrativi sono stati trasmessi il _____ sotto il n. _____ di prot.

Oppure

Avendo il Co.Re.Co comunicato con nota del _____ di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 134 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000) nella seduta del _____ n. _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/2000).
- Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 – D.Lgs. 267/2000).
- E' stata annullata per vizi di legittimità con provvedimento Co.Re.Co. n. _____ del _____

Casina, li _____

Il Segretario Comunale
DR. PASQUALE SCHIANO
